

**PATTO DI INTEGRITÀ
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELL’A.T.E.R. DI TREVISO**

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità stabilisce le reciproche e formali obbligazioni tra l’A.T.E.R. di Treviso e gli operatori economici partecipanti alle gare d’appalto, o invitati nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. lgs. n. 50/2016.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, l’espreso impegno al rispetto delle “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (L. n. 287 del 1990), nonché l’obbligo di astensione dal porre in essere comportamenti contrari alle norme vigenti previste a contrasto del fenomeno corruttivo.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti, di importo superiore ai 1.000,00 Euro stipulati con l’A.T.E.R. di Treviso.

L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché per l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.

Per gli affidamenti di importo uguale o inferiore a 1.000,00 Euro sarà predisposta apposita clausola di richiamo al presente Patto da inserire nello scambio di lettere commerciali o contratti.

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento.
5. La procedura di iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici prevede l’accettazione di una clausola idonea ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei gli obblighi sopra elencati riguardano tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

*Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione
appaltante*

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione all’Elenco degli Operatori, l’operatore economico si obbliga a:
 - rispettare delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
 - conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al

fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
- assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di affidamento;
- informare puntualmente tutto il personale dipendente nonché i collaboratori, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all'attività di cui all'oggetto della procedura di affidamento;
- dichiarare, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco degli Operatori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) e gli artt. 2 e segg., oltre che della L. n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

2. L'operatore economico si obbliga inoltre a:

- 2.1 non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 2.2 dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 2.3 dichiarare, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco degli Operatori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) e gli artt. 2 e segg., oltre che della L. n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiarare altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- 2.4 segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 2.5 segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- 2.6 qualora i fatti di cui ai precedenti punti 2.4 e 2.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

3. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, il formale impegno al rispetto di tutti gli obblighi di cui al presente patto sarà espressamente previsto nei contratti stipulati dall'appaltatore con tutti i propri subcontraenti, sub-affidatari e/o sub-fornitori.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art.14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:
 - l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
 - la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, co. 2, del D.lgs. n. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.
3. L'Amministrazione aggiudicatrice valuta le eventuali violazioni del presente patto ai fini di una possibile esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, nonché la conseguente applicazione delle misure accessorie.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

Il presente Patto di Integrità degli appalti dell'A.T.E.R. di Treviso dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Articolo 6

Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'Integrità fra la stazione appaltante e l'operatore economico e tra gli stessi operatori economici o concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.



Per espressa accettazione

Il titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa

(Timbro dell'Impresa stessa su cui apporre una firma leggibile)

Luogo e data

Firma _____